



540/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCIULO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

Dott. ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere -

\*TRIBUTI

Ud. 21/11/2014 - CC

R.G.N. 21744/2012

Pon 560

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C.U.+C.I.

sul ricorso 21744-2012 proposto da:

COMUNE di PALERMO 80016350821, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTA CANNAROZZO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -


contro

CARTIERA GRANDE SAS DI MARIA ROSARIA INTERGUGLIELMI & C.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 19/29/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 28/11/2011, depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
21/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE  
CARACCIOLO.



La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,  
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Palermo ha accolto l'appello della "Cartiera Grande sas" -appello proposto contro la sentenza n.35/04/2009 della CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso della anzidetta parte contribuente- ed ha perciò annullato la cartella di pagamento per Tarsu relativa all'anno 2006 dovuta in riferimento ad un immobile destinato ad attività alberghiera.

La menzionata CTR ha motivato la propria decisione sul rilievo che secondo l'art.68 del D.Lgs.n.707/1993 "il provvedimento comunale nella fattispecie deve essere adeguatamente giustificato e motivato nell'equiparare gli alberghi ai nuclei familiari ai fini della predetta imposta", nel mentre il Comune di Palermo non aveva fornito in proposito alcuna motivazione a giustificazione della propria pretesa.

L'Amministrazione comunale ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art.68 del D.Lgs. n.507/1993 e contempo all'insufficiente motivazione) la parte ricorrente si duole che il giudice di appello abbia ritenuto che l'art.68 dianzi menzionato imponga ai comuni, nell'adozione dei regolamenti relativi alla TARSU, un potere di apprezzamento che si traduce in discrezionalità tecnica ed amministrativa ai fini dell'individuazione dei gruppi di attività ed

utilizzazione, sicchè detta individuazione debba essere giustificata con motivazione relativa alle specifiche caratteristiche valorizzate e non con criteri riferiti alla natura giuridica del contribuente.

Il motivo appare fondato ed accoglibile, alla luce della costante giurisprudenza di codesta Corte Suprema (tra le altre Cass. n. 15861 del 2011; Cass. n. 302 del 12/01/2010; Cass. n. 5722 del 12/03/2007) secondo cui: "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica".

Alla stregua del dianzi menzionato principio appare del tutto illogico l'argomento del giudice del merito (peraltro sostenuto con il richiamo a pronuncia di legittimità che si occupa di tutt'altra materia) secondo il quale il regolamento comunale avrebbe dovuto essere assistito da specifica motivazione, pur essendo detto regolamento fonte di normazione secondaria, per effetto del rinvio ad esso contenuto nella disciplina di legge, ciò che lo distingue dai provvedimenti (generali o particolari) a contenuto meramente attuativo.

Consegue da quanto sopra la proposta di cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 aprile 2014

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;  
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;  
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.  
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2014

Il Presidente  
( Marcello Jacobellis )

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Giuseppina ODDO*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 14 GEN. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*Giuseppina ODDO*